



II Addenda al Modello di organizzazione e di
gestione

ex D. Lgs. 08 giugno 2001 n. 231

– Parte Speciale–

adottato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 24.4.2020



INDICE

<u>Premessa</u>	<u>p. 3</u>
<u>Delitti di criminalità organizzata</u>	<u>p. 4</u>
<u>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti</u>	<u>p. 5</u>
<u>Delitti contro l'industria e il commercio</u>	<u>p. 6</u>
<u>Delitti contro la personalità individuale</u>	<u>p. 7</u>
<u>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</u>	<u>p.8</u>
<u>Violazione dei diritti d'autore</u>	<u>p. 9</u>
<u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u>	<u>p. 10</u>
<u>Reati transnazionali</u>	<u>p. 12</u>



PREMESSA

Tale II Addenda costituisce una ulteriore revisione del Modello, rivolta sempre alla Sezione dedicata alla Parte Speciale.

Si evidenzia che in tale elaborato sono state approfondite anche le fattispecie di reato - richiamate dal D.lgs. 231/01 – che, in ragione delle caratteristiche dell'attività di ASMECOMM e delle relative aree potenzialmente soggette a rischio, hanno una remota possibilità di verificarsi.

I protocolli che seguono individuano strumenti di controllo atti a prevenire il rischio di commissione di tali reati.

Anche in tal sede si ribadisce che le prescrizioni contenute nella Parte Speciale interagiscono con i principi comportamentali contenuti nelle procedure interne redatte dalla Società e nel Codice Etico.



DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

I reati di criminalità organizzata presuppongono una condotta finalizzata alla promozione, costituzione o organizzazione di un'associazione, ovvero la partecipazione ad una associazione che faccia parte di un sodalizio criminoso, ma anche una condotta finalizzata all'attuazione di un generico programma criminoso.

Le ipotesi che le fattispecie di reato richiamate dall'**art. 24-ter del D.lgs. n. 231/2001** possano verificarsi sono remote e potrebbero interessare le seguenti attività sensibili:

- 1) selezione e gestione dei rapporti con collaboratori, consulenti e fornitori;
- 2) gestione delle risorse finanziarie;
- 3) gestione del processo acquisti;
- 4) rapporti con Enti Pubblici;
- 5) servizi di consulenza.

Pertanto, con riferimento a tali reati, la Società deve ispirare le proprie attività alle seguenti regole generali di comportamento:

- 1) è vietato ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi di ASMECOMM volte a rilevare e contrastare comportamenti illeciti;



- 2) i contratti, le convenzioni, ed ogni altro documento conclusi con terzi devono essere definiti per iscritto e contenere clausole che rispettino il D. lgs. 231/2001;
- 3) è vietata la promozione, costituzione, organizzazione ovvero partecipazione ad associazioni che tengano condotte vietate dalla legge;
- 4) i consulenti, partner e fornitori devono osservare i principi etici comportamentali adottati dalla Società e devono essere selezionati in base a comprovati criteri di onorabilità.

REATI DI FALSITÀ IN MONETA, IN CARTE PUBBLICHE DI CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

L'art. 25-bis del D. lgs. 231/2001 disciplina una serie di fattispecie in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

La possibilità che le fattispecie cui rimanda il sopra citato **art. 25 bis** possano essere commesse da ASMECOMM è davvero remota.

Alla luce dell'attività svolta dalla Società è, infatti, altamente improbabile che la stessa possa essere volta alla contraffazione di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo.

Stessa considerazione deve farsi anche per l'alterazione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione, la spendita, l'acquisto o la ricezione degli stessi strumenti.



Asmel ricorre raramente ed in maniera limitata all'uso delle monete e del circolante e, pertanto, le possibilità che il reato si concretizzi potrebbero investire l'area amministrativa e finanziaria, solo se l'uso di tali strumenti dovesse diventare ordinario/ frequente.

In ogni caso si raccomandano i seguenti principi generali di condotta:

- 1) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di falsità in moneta, in carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- 2) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Attraverso l'analisi dei processi della Società, si evince che sono esigue le attività sensibili, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. **25-bis.1 del D. lgs. n. 231/2001**.

In ogni caso, con riferimento ai reati contro l'industria ed il commercio, la Società deve ispirare le proprie attività alle seguenti regole generali di comportamento:

- 1) contratti, convenzioni ed ogni altro documento conclusi con terzi devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e contenere clausole specifiche al fine del rispetto dei principi contenuti



nel D. lgs. 231/2001;

- 2) è vietato alla Società attuare forme intimidatorie di qualsivoglia natura nei confronti di una società concorrente;
- 3) è vietato utilizzare conoscenze usurpando il titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Alla luce dell'attività svolta, si considera remoto il rischio per la Società di commettere i reati di cui all'**25 *quinquies* del D. lgs. n. 231/2001.**

In ogni caso si raccomanda di attenersi alle seguenti raccomandazioni:

- 1) l'affidabilità di fornitori e *partners* deve essere attentamente valutata, ai fini della prevenzione dei reati disciplinati dall'articolo sopra citato. In particolare, i contratti con tali soggetti devono contenere un'apposita dichiarazione in cui gli stessi dichiarano di non essere stati rinviati a giudizio o condannati, negli ultimi 5 anni, in procedimenti giudiziari per i reati di cui trattasi in tale Sezione;
- 2) i consulenti, partner e fornitori devono osservare i principi etico-comportamentali adottati dalla Società;
- 3) i consulenti, partner e fornitori devono essere selezionati in base a comprovati criteri di onorabilità.



REATI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/713, ha introdotto **l'art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/01**, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Detta Direttiva è volta a prevenire condotte aventi ad oggetto l'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento materiali e immateriali diversi dai contanti, nonché la punizione di tutti i reati connessi.

Le fattispecie di reato cui rimanda l'art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/01, sono le seguenti:

- 1) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- 2) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- 3) Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

L'analisi dei processi aziendali consente di ritenere improbabile che tali reati possano essere commessi. Questo alla luce del fatto che Asmel ha già adottato misure efficaci, quali:

- 1) Autorizzare - con determina dell'Amministratore Delegato- un numero limitato di persone (max 3) all'utilizzo di carte di credito o pagamento. Inoltre, vi è sempre tracciabilità delle operazioni effettuate;



- 2) Un sistema di controllo impedisce che sui pc possano essere installati software/programmi, se non tramite credenziali e quindi autorizzazione fornita dall'Amministrazione.

Per quanto concerne il reato di frode informatica, questo era già presente nell'**art. 24 del D. Lgs. 231/2001** (per lo stesso era stato redatto specifico protocollo – cui si rimanda anche in tal sede- nella Addenda alla Parte Speciale).

Di seguito le differenze dell'impatto che lo stesso ha rispettivamente per la fattispecie di cui agli artt. 24 e 25 octies-1 del D. Lgs. 231/2001:

- nell'art. 24, trattasi di reato punibile nella sua previsione integrale, ma solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- nell'art. 25 octies-1, trattasi di reato punibile anche nei confronti di un privato, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

L'analisi dei processi della Società ha consentito di ritenere remoto il rischio che si possa incorrere nelle fattispecie di reato richiamate dall'**art. 25-novies del D.lgs. n. 231/2001**.



Con riferimento alla violazione del diritto d'autore, i destinatari del Modello devono osservare le seguenti regole generali di comportamento:

- 1) è vietato diffondere o modificare opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- 2) è vietato utilizzare software/banche dati in assenza di valida licenza ovvero nel caso in cui la stessa sia scaduta;
- 3) i sistemi informatici aziendali devono essere utilizzati per finalità di natura esclusivamente professionale, attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente che effettua l'accesso;
- 4) rispettare il protocollo interno già vigente, in virtù del quale è vietato installare qualsivoglia programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza essere autorizzato dall'Amministrazione.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Alla luce dell'attività svolta, si considera remoto il rischio per la Società di commettere i reati di cui all'art. **25 *decies* del D. lgs. n. 231/2001.**

In ogni caso si raccomanda di osservare i seguenti divieti:



- 1) indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza, al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno alla Società;
- 2) ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità al fine di indurre taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per la Società.

Si raccomanda inoltre di:

- 1) avere una condotta rispettosa della legalità, massima trasparenza e collaborazione nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- 2) collaborare in ogni caso con le Autorità in caso di eventuali controlli e indagini sulle attività, realizzate nell'esercizio delle funzioni proprie della Società;
- 3) procedere alla identificazione formale dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società in giudizio e nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- 4) selezionare legali e consulenti in base a regole che tengano conto delle esperienze pregresse, dei criteri di serietà e competenza del professionista;
- 5) monitorare e documentare l'attività prestata dai consulenti e dai legali e, prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l'effettività della prestazione.



REATI TRANSAZIONALI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dalla L. 146/2006 (ai sensi dell'art. 10, comma 10, della L. 146/2006, per gli illeciti amministrativi previsti dal citato articolo si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001), che coincidono con le attività sensibili in materia di reati transnazionali:

- 1) selezione, assunzione e gestione del personale;
- 2) gestione del processo acquisti;
- 3) rapporti con enti pubblici;
- 4) servizi di consulenza;
- 5) gestione del contenzioso.

Per quanto concerne dette attività, si rimanda ai protocolli e alle regole di condotta esposte nelle Addende alla Parte Speciale.